

TRIBUNALE DI TREVISO
- Sezione Previdenza e Lavoro -

ILL. MO SIG. GIUDICE DEL LAVORO

Ricorso ex art 414 cpc

Con istanza cautelare ante causam ex art 700 cpc

Nell'interesse del Sig. **IMMOBILE CARMINE** (c.f. MMBCMN92R05G813K) nato il 05.10.92 a Pompei (NA) e residente in Torre del Greco (NA) alla Via Pagliarone n. 5, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente dagli avv.ti Giuseppe Tescione (cf: TSCGPP72R27B963M) e Gianluca Corriere (cf: CRRGLC78H06E791Z), ed el.te dom.to presso il loro studio in Caserta alla via Roma 8 come da procura rilasciata ai sensi dell'art. 83 cpc,

Per comunicazioni

Tel e fax 0823/329751,
pec avv.gianluca.corriere@pec.it
giuseppe.tescione@avvocatismcv.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro p.t., elett,te dom.to per la carica in Roma Viale Trastevere nr. 76/A – cap 00153 ed ex lege rapp.to e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Venezia alla Piazza San Marco nr. 63; PEC: **ads.ve@mailcert.avvocaturastato.it**

PREMESSO CHE

1. Il ricorrente ha presentato domanda di inclusione nelle graduatorie di Istituto di III fascia degli aspiranti a supplenza per il personale ATA indicando, quali titolo di accesso, per il profilo di assistente amministrativo e tecnico, un diploma di geometra conseguito presso l'I.TC "Ernesto Cesaro Vesevus" di Sant'Antimo (NA) nell'a.s. 2011/12 e, per il profilo di Collaboratore Scolastico, un diploma di qualifica professionale di "operatore dei servizi sociali", rilasciato dall'Istituto Paritario, "Schola Albiniani", di Santa Maria



Capua Vetere nell'a.s. 2012/2013 come risulta dal certificato di qualifica Reg. Cert. n 119/19 rilasciato dal medesimo istituto. L'istante risulta essere, altresì, in possesso di un ulteriore titolo di accesso ossia un diploma statale di Geometra conseguito presso l'I.T.C. "E. CESARO VESEVUS" DI TORRE ANNUNZIATA, indicato nella medesima domanda e senz'altro idoneo ad essere valutato in sostituzione del titolo ritenuto invalido;

2. in quanto inserito nella graduatoria di istituto di III^a fascia degli aspiranti a supplenza per il personale ATA, l'istante è stato individuato quale destinatario di proposta di contratto a tempo determinato col profilo di Collaboratore Scolastico per l'a.s. 2021/22 dall'I.C. Carbonera di Carbonera (TV) con decorrenza dal 15.9.21 al 31.8.22 per 36 ore settimanali (prot. n. 6107);
3. Con **decreto prot. n. 8175/C2 del 07.12.21** il medesimo Istituto Scolastico, avviava procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 7 e 8 L. 241/90 per il depennamento dalle graduatorie di III fascia profilo Collaboratore scolastico;
4. Con **Decreto del 21.12.21 prot 8511** l'UPD avviava procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente con comunicazione dal seguente tenore:

*"...Vista la segnalazione pervenuta dall'IC Carbonera prot. 8476 del 20.12.21... Vista la domanda di aggiornamento/inserimento delle graduatorie d'istituto di III fascia del personale ATA 2021/2024 presentata dal Sig. Immobile Carmine nella quale dichiara di possedere quale titolo di accesso per il profilo di collaboratore scolastico un diploma di qualifica professionale dei servizi sociali conseguito presso l'istituto paritario "Albiniani";Considerato che il Sig. Immobile Carmine è in servizio presso l'IC Carbonera in qualità di collaboratore scolastico con contratto a tempo determinato sino al 31.08.22; accertato che il Sig. Immobile ha stipulato i seguenti contratti di lavoro per il profilo di collaboratore scolastico; preso atto che in data 19.11.21 con prot n. 11612 è pervenuta dall'USR Campania ambito territoriale di Caserta la comunicazione che il nominativo di Immobile Carmine non compare negli elenchi di coloro che hanno conseguito la qualifica professionale di operatore dei servizi sociali presso l'istituto Albiniani di S. Maria C.V. negli anni 2011/2012 e 2012/2012; Ritenuto che il Sig. Immobile all'atto della presentazione delle domande di III fascia per il triennio 2021/2024 e per il precedente triennio 2018/2021 non era in possesso del titolo di studio qualifica di operatore servizi sociali conseguito presso IPSS Schola Albiniani di S. Maria C.V. rilasciando a tal proposito una dichiarazione non corrispondente al vero; **CONTESTA** al Sig.*



Immobile nato ... i seguenti addebiti: ai sensi del DM 50/2021 il Sig. Immobile Carmine con dichiarazione sostitutiva di certificazione resa per l'inserimento aggiornamento della graduatorie di istituto di III fascia del personale amministrativo, tecnico e ausiliario per il triennio 2021/2024 a pag. 9 della domanda di partecipazione espressa la volontà di essere inserito nella graduatoria dei collaboratori scolastici indicava come titolo di accesso la qualifica triennale di operatore servizi sociali conseguito presso l'IPSS Albiniani di S. Maria C.V: nell'as 2012/2013. Titolo di studio dichiarato ai sensi del DPR 445/2000 anche in occasione dell'inserimento nella graduatoria di istituto di III fascia valide per il triennio 2018/2021 di cui al DM 640/2017. L'USR Campania ha comunicato che il Sig. Immobile non risulta essere inserito negli elenchi che hanno conseguito la qualifica professionale di operatore dei servizi sociali negli aa.ss. 2011/2012 e 2012/2013, pertanto non è possibile confermare il conseguimento di tale titolo di studio. Le condotte della specie di quelle sopradescritte si configurano quali gravi illeciti di natura disciplinare ai sensi delle disposizioni richiamate in premessa. In particolare, si configura la fattispecie della falsità documentale e/o dichiarativa prodotta in occasione dell'istaurazione di rapporto di lavoro con la PA. Il sig. Immobile è convocato per l'audizione presso l'Ufficio della scrivente all'indirizzo in intestazione in data 17.01.22 alle ore 11.00 per il contraddittorio a difesa, nel corso del quale potrà avvalersi dell'assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'OS cui aderisce o conferisce mandato. Entro il termine indicato, qualora non intenda presentarsi, il dipendente può inviare una memoria scritta...";

- 5. Con decreto prot. n. 8607 del 28.12.2021** l'I.C. Carbonera "VISTO il contratto stipulato da questa Istituzione Scolastica con il Sig. Immobile Carmine in qualità di Collaboratore Scolastico, dal 15.09.2021 al 31.08. 22;. VISTO il procedimento amministrativo, prot. n. 8175/C2 del 07.12.2021, avviato da questo Istituto Scolastico ai sensi degli articoli 7 e 8 della Legge 241/1990, decretava con effetto immediato **"l'esclusione** del Sig. Immobile Carmine nato a Pompei il 05.10.1992 dalla Graduatorie d'Istituto di terza fascia per il triennio 2021/2024 per il profilo di Collaboratore Scolastico **con la conseguente risoluzione del contratto di lavoro in essere a decorrere dal 29.12.2021**; che il servizio svolto in qualità di Collaboratore Scolastico **dal 17.09.2019 al 30.06.2020**, presso l'Istituto Comprensivo di Follina, **dal 14.09.2020 al 30.06.2021** presso l'Istituto Comprensivo di Pieve del Grappa e **dal 04.03.2019 al 30.06.2019** presso questa Istituzione Scolastica, è valido ai soli fini economici e non giuridici, con la conseguenza che allo stesso non è



attribuito alcun punteggio, né è utile ai fini del riconoscimento dell'anzianità di servizio e della progressione di carriera"

6) Non è contestato che il ricorrente sia in possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto paritario né che tale titolo non sia autentico o invalido né che il ricorrente non abbia effettivamente sostenuto l'esame di qualifica come privatista

7) Con pec del 31.01.22 e del 02.03.22 il sottoscritto procuratore depositava le proprie memorie in nome e per conto del ricorrente;

8) L'Amministratore Unico della Schola Albiniani, Sig. Ianniello Franco, nato a S. Maria C.V. il 16.1.50 ed ivi residente alla Via R. Gagliardi n. 4, nella qualità ha rilasciato al ricorrente una dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale attesta che l'istante ha conseguito il diploma di qualifica professionale di "operatore dei servizi sociali" rilasciato dalla Schola Albiniani e che il relativo nominativo è presente nell'elenco degli iscritti depositati presso la Scuola Statale di riferimento I.S.S.S. "Righi - Nervi" di S. Maria C.V. in ottemperanza alla normativa nazionale regionale sulla conservazione degli atti d'archivio degli Istituti Scolastici paritari che cessano definitivamente il funzionamento;

9) la scuola statale "Righi - Nervi" in riscontro alla istanza ostensiva del 03/03/2022, comunicava mio tramite al ricorrente una nota dal seguente tenore: " In merito alla vostra richiesta di accesso agli atti amministrativi per i Sigg. ----- - si comunica che tutti i documenti relativi all'Istituto Paritario Schola Albiniani (Registri, Certificati, Diplomi di Qualifica Professionale aa.ss. 2011/12 e 2012/13) sono stati consegnati all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania ufficio IX - Ambito territoriale di Caserta Via S. Iubich n. 6 (ex area Saint Gobain) - Caserta;

10) in pari data l'istante, alla luce della risposta dell'I.S.S.S. "Righi - Nervi" il ricorrente chiedeva all'USR Campania – Ambito di Caserta di *“estrarre copia e/o prendere visione di un elenco ancorché, sprovvisto di qualsivoglia crisma di ufficialità, detenuto da codesto ente e recante i propri rispettivi nominativi in uno ad altri. Si chiede inoltre di precisare le circostanze di fatto in cui è avvenuta la consegna di tale elenco e del registro perpetuo di detta scuola paritaria.”* specificando anche che *“la situazione giuridicamente rilevante (comma 1, art.22, legge 241/90) che radica l'interesse per i citati documenti deriva dal fatto che gli istanti sono destinatari di provvedimenti di rettifica del punteggio, di risoluzione*



del contratto quando non addirittura di decadenza dalle graduatorie di 3^a fascia da parte delle istituzioni scolastiche presso cui prestavano servizio a motivo della asserita falsità dell'attestato di qualifica professionale e delle dichiarazioni contenute nella domanda di inserimento"

12) Con **decreto prot. n. 1828 del 08.03.2022** l'USR per il Veneto, Ufficio VI Ambito Territoriale di Treviso, **decretava** al Sig. Immobile Carmine **la sanzione del licenziamento disciplinare, ovvero del licenziamento per giusta causa**, per falsità documentale o dichiarative commesse ai fini dell'istaurazione del rapporto di lavoro, con decadenza del ricorrente da tutte graduatorie di istituto di III fascia del personale ATA, di cui al D.M. 50/2021;

13) la falsità dell'attestazione presentata non è stata affatto accertata con sentenza né tantomeno con sentenza passata in giudicato come richiesto dal comma 2 bis dell'art. 21 nonies l 241/90, introdotto dalla novella del 2015 n 15.

14) Con pec dell'11.04.2022 l'istante, a mezzo dei sottoscritti procuratori, impugnava il licenziamento intimatogli rilevando il difetto oltretutto del presupposto oggettivo ossia il substrato della prestazione lavorativa, risultando già decaduto dal rapporto di impiego al momento dell'intervenuta sanzione espulsiva;

15) in definitiva il ricorrente già destinatario del decreto di decadenza e quindi destituito, veniva altresì licenziato pur non essendo più in servizio per effetto della intervenuta decadenza.

16) l'illegittimo licenziamento ed il consequenziale depennamento compromette irrimediabilmente le possibilità del ricorrente di accedere a nuove supplenze in occasione dell'avvio del nuovo anno scolastico;

17) il ricorrente è padre di due figli di 7 e 5 anni e sul bilancio familiare gravano, oltre alle spese correnti relative alla fornitura di energia elettrica, di gas e di acqua, tari ecc., anche rate per mutuo ipotecario e per polizza assicurativa RCA

19) È evidente, quindi, il pregiudizio riconnesso all'impossibilità di essere destinatario di altre supplenze le quali rappresentano l'unica attività lavorativa della parte e, dunque, la sua esclusiva fonte di reddito.

Tutto ciò premesso, avverso i decreti di depennamento, di risoluzione e di licenziamento il ricorrente, *ut supra* generalizzato, rappresentato e difeso, intende proporre ricorso ai sensi dell'art 414 cpc per i seguenti.



M O T I V I

In rito

In via pregiudiziale si ritiene **non necessaria l'integrazione del contraddittorio** nei confronti degli altri aspiranti presenti nella stessa graduatoria da cui il ricorrente è stato escluso non ricorrendo alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario.

Posto, infatti, che l'accertamento relativo alla sussistenza, o meno, di una situazione di litisconsorzio necessario va effettuato sulla base della domanda dell'attore, è dirimente la circostanza che la ricorrente si limita a chiedere il reinserimento nelle graduatorie attualmente vigenti, valide per il triennio, e non ne contesta l'ordine di graduazione. quindi non si prospetta una situazione di conflitto tra più pretendenti ad una determinata utilità, in quanto si controverte sul diritto all'inserimento in base ai titoli posseduti e non l'assegnazione di un posto o di una sede. Viene in rilievo l'accertamento del suo diritto all'inserimento nella III fascia delle graduatorie di Istituto per il profilo ATA nell'ambito di un rapporto esclusivo con l'amministrazione rispetto al quale gli altri aspiranti sono terzi estranei e non contitolari. Non è oggetto della domanda avanzata l'accertamento del diritto alla assunzione né la domanda è stata spiegata nei confronti di altri soggetti già inseriti in graduatoria. Non sussiste pertanto, sulla base dei principi enunciati dalla Suprema Corte, sent n. 17324 del 25/08/2005 14914/2008 e n. 28036 del 16/12/2013, alcun litisconsorzio necessario nei confronti degli altri inseriti nella III fascia delle graduatorie di istituto.

Ciò premesso, qualora l'Ill.mo Giudice ritenga di dover procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di potenziali controinteressati si chiede sin d'ora assegnarsi un termine per la notificazione ai sensi dell'art. 151 cpc del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso

oOo

Nel Merito

I) ILLEGITTIMITÀ DEL DEPENNAMENTO DALLE GRADUATORIE DI 3^



FASCIA PER I PROFILI DI COLLABORATORE SCOLASTICO (CS)

a) violazione art 1 co 2 L 62/00 e art. 2.3 del DM 83/2008

L'art. 2.3 del DM 83/2008 prevede che il *“riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola”*.

Non è contestata la validità in sé del titolo di qualifica professionale presentato dal ricorrente, ma più precisamente il suo effettivo conseguimento (Contestazione UPD Usp Treviso prot 8511 del 21.12.21)

La suddetta contestazione si basa sulla comunicazione dell'USP di Caserta del 12.02.20 secondo cui il nominativo dell'aspirante non sarebbe incluso nell'elenco di coloro che hanno conseguito la qualifica professionale presso l'Istituto Albiniani negli aa. ss. 2011/12 e 2012/13. Non si fa menzione della circostanza che il ricorrente avrebbe conseguito il titolo come privatista e quindi senza aver seguito il corso di formazione. In ragione della richiamata comunicazione dell'USP di Caserta la dichiarazione resa dal ricorrente in sede di presentazione della domanda circa il possesso del titolo di qualifica professionale è stata ritenuta mendace dall'USP di Treviso.

L'amministrazione è pervenuta alla decisione oggetto di impugnazione senza aver prima accertato in concreto le condizioni di esercizio del potere di autotutela e senza aver prima valutato le altre soluzioni praticabili ma limitandosi a dar seguito ad una nota dell'Ufficio gerarchicamente superiore in assenza di adeguata e specifica istruttoria. Il depennamento non appare adottato all'esito di una istruttoria procedimentale completa ed effettiva come avrebbe dovuto in ottemperanza al principio del giusto procedimento di cui agli artt.7 e successivi L 242/90: non risulta coinvolto l'istituto che ha rilasciato il titolo contestato, né risultano prodotti atti che confermino l'assenza del ricorrente dagli elenchi citati nella comunicazione dell'USP di Caserta alla quale il decreto di decadenza rinvia in funzione giustificativa del depennamento quale presupposto esclusivo ed assorbente, di per sé



sufficiente ad esaurire l'impianto motivazionale del provvedimento. Si tratta a ben vedere di una decisione frutto di un automatismo di giudizio che, in assenza di qualsiasi valutazione della vicenda, si cristallizza in un provvedimento inficiato da una erronea rappresentazione dei presupposti di fatto e di diritto.

Un simile automatismo appare in conclusione contrario alla stessa *ratio* sottesa all'istruttoria procedimentale e alla partecipazione dell'interessato al procedimento in specie se tale partecipazione dev'essere assicurata in funzione difensiva e di effettiva garanzia del contraddittorio e non un incombente meramente rituale ed estrinseco.

*

2. Della illegittimità del Decreto di licenziamento: Violazione artt. 75 del D.P.R. n. 445/2000 e 55 quater comma 1, lett. d) del D. Lgs. 165/2001

Il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75, rispetto alle dichiarazioni sostitutive, prevede che la "*non veridicità del contenuto*" comporti la decadenza del dichiarante "*dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera*".

Al contempo, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, lett. d statuisce:

"1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: [...] d) falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera";

Le richiamate norme sebbene afferiscano tutte alla tutela del buon andamento della Pubblica Amministrazione (art. 97 Cost.), in una logica anche di salvaguardia rispetto a comportamenti sleali di chi intenda accedere al pubblico impiego (art. 98 Cost.), declinano tuttavia tali interessi con modalità diverse.

La norma decadenziale sui requisiti di accesso e sulla loro carenza, di cui al citato art. 75 del D.P.R. n. 445 del 2000, si ispira infatti ad una logica di rigorosa legalità, destinata necessariamente ad operare allorquando i requisiti falsamente indicati siano necessariamente ed in ogni caso ostativi all'accesso all'impiego pubblico.



Viceversa la norma sul licenziamento (art. 55-quater lett. d), nei casi in cui i profili cui attiene la falsità documentale o dichiarativa non sono necessariamente ostativi all'instaurazione del rapporto, opera sul piano di un apprezzamento più duttile, evidentemente sollecitato anche dal fatto che comunque un rapporto è stato instaurato.

Sicchè, come anche ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, le false dichiarazioni producono l'automatico effetto caducatorio di cui all'art. 75 del D.P.R. n.445/2000 con conseguente nullità del contratto solo quando comportano la carenza di un requisito che in ogni caso avrebbe impedito l'instaurazione del rapporto di lavoro con la Pubblica Amministrazione.

Ciò si verifica quando la legge (o anche un bando di concorso non contrario alla legge) stabilisce rispetto ad un determinato requisito una regola certa di incompatibilità con l'accesso al pubblico impiego. Di converso, allorquando queste riguardano requisiti non ostativi all'assunzione e quindi ad essa non essenziali, assumono il carattere di vizi "*funzionali*" e costituiscono ragione di risoluzione, ricadendo non più nell'alveo dell'art. 75 del D.P.R. citato ma in quello dell'art. 55-quater lett. d) del D. Lgs n.165/2001, disposizione che prevede il licenziamento per i falsi documentali e dichiarativi resi in occasione ed ai fini dell'assunzione (Cass. n. 18699/19).

In proposito si può intanto affermare – osserva la Corte - che l'art. 127, lett. d) e l'art. 75 fanno riferimento alla **derivazione causale certa** dell'accesso all'impiego dai documenti o dalle dichiarazioni false prodotte: la decadenza si ha infatti quando "l'impiego fu conseguito" in base ai documenti falsi, afferma l'art. 127 cit., così come l'art. 75 cit. parla di benefici 'conseguenti' al provvedimento emanato in base a dichiarazione non veritiera.

D'altra parte, come precisato da Corte Costituzionale 27 luglio 2007, n. 329 (v. anche Consiglio di Stato, sez. III, 20 aprile 2018, n. 2399) l'art. 127, lett. d) attiene all'ambito dei **'procedimenti di selezione per l'accesso al lavoro e di avviamento al lavoro'** richiamati dalla L. n. 421 del 1992, art. 2, comma 1, lett. c, n. 4 ed analogo inquadramento deve ricevere, in specifico riferimento alle dichiarazioni sostitutive, il D.P.R. n. 445 del 2000, art. 75 ove applicato in ambito di assunzioni.

Rispetto ai procedimenti di accesso all'impiego di cui al citato art. 2, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 69 fa salva, anche in regime di lavoro pubblico



privatizzato, la disciplina di fonte legale ed esclude l'intervento della contrattazione collettiva, a riprova del trattarsi di aspetti che si riportano ad una disciplina inderogabile.

Se ne può desumere che, allorquando la legge (o anche un bando di concorso, purché non in contrasto con la legge), rispetto ad un certo requisito, stabilisca una regola certa di incompatibilità con l'accesso al pubblico impiego, la decadenza operi di diritto, al di fuori di un procedimento disciplinare, quale effetto del manifestarsi di un vizio 'genetico' del contratto. Nella fattispecie oggetto del presente giudizio si contesta la validità del diploma di qualifica professionale rilasciato dall'Istituto Paritario Albiniani di S. Maria C.V. , per assunta falsità del titolo, ma a prescindere dall'infondatezza nel merito di tale motivazione, come meglio di seguito precisata, l'eventuale asserita invalidità di tale titolo avrebbe comportato l'impossibilità ad essere inserito nelle graduatorie per il profilo di collaboratore scolastico, e all'instaurazione del rapporto di lavoro in oggetto, quale collaboratore scolastico, essendo lo stesso titolo di accesso alle graduatorie medesime. Dunque è evidente che nella fattispecie concreta andava osservata unicamente la disposizione di cui all'art. 75 del D.P.R. 445/2000 con tutta la relativa disciplina, procedura peraltro di cui il ricorrente risulta essere destinatario. L'Amministrazione convenuta ha invece applicato, in maniera del tutto arbitraria ed illegittima, anche la procedura del licenziamento disciplinare. Infatti come già detto, pur volendo ammettere per ipotesi che fosse fondata la motivazione addotta, richiamata nei provvedimenti impugnati e quindi posta a fondamento degli stessi, dalla mera lettura dei disposti di cui ai succitati articoli, si può dedurre la pacifica ed esclusiva applicazione della disciplina richiamata dall'art 75 del succitato D.P.R. al caso *de quo*.

*

b) Violazione o falsa applicazione del DM 50 del 01 marzo 2022; Violazione artt 75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445: insussistenza della fattispecie di falsità documentale

In disparte la rilevata inapplicabilità della disciplina sanzionatoria di cui all'art 55 quater comma 1, lett. d) del D. Lgs. 165/200, non ricorre invario alcuna delle tassative (e non estensivamente interpretabili) ipotesi di



esclusione dalle graduatorie di cui all'art 7. DM 50/21 e 75 DPR 445/00.

L'art 7 cit dispone

“1 - L'Amministrazione scolastica dispone l'esclusione degli aspiranti che
a. risultino privi di qualcuno dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3;
b. abbiano reso, nella compilazione della domanda, dichiarazioni non
corrispondenti a verità e non riconducibili a mero errore materiale.”

L'art 7 co 3 sulla stessa linea prevede altresì che

*“Le autodichiarazioni **mendaci** o la produzione di certificazioni **false** o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt.75 e 76 del D.P.R. 28.12.2000, n.445” .*

Dall'ordito normativo all'ingrosso richiamato si evince che la decadenza è disposta in esito all'accertamento - ad opera del dirigente della scuola che conferisce la prima supplenza - della **mendacità** delle autodichiarazioni o della **falsità** delle certificazioni o comunque della documentazione prodotte. Orbene nel caso di specie **nessuna falsità documentale può porsi a fondamento del gravato provvedimento di decadenza**. Non può infatti presumersi apoditticamente la falsità documentale (tanto più di un atto pubblico) o la mendacità di una dichiarazione senza che l'asserito falso o il ritenuto mendacio siano stati regolarmente accertati in sede giudiziaria, peraltro secondo le modalità consentanee alla natura dell'atto in oggetto e nel caso di specie di atto pubblico della documentazione prodotta (certificato di qualifica)

L'accertamento della falsità di un documento (in questo caso ideologica), presuppone infatti una preventiva delibazione dell'autorità giudiziaria, la quale sola, infatti, può statuire sul punto.

Non si può ritenere legittimo il tacito disconoscimento del certificato di qualifica rilasciato dalla Scuola paritaria all'odierno ricorrente in assenza di un giudizio che ne abbia disconosciuta la validità per il ricorrere della fattispecie del falso documentale. Il certificato di qualifica rilasciato dalla Scuola Paritaria, firmato dall'amministratore unico, attestante il



conseguimento del diploma è atto pubblico avverso cui allo stato non risulta proposta querela di falso. Tale circostanza non è stata in alcun modo valorizzata dal dirigente scolastico che nell'impianto motivazionale del decreto di depennamento e di risoluzione non prende neppure in considerazione il certificato in oggetto.

L'esistenza di detto certificato ed il suo valore di atto pubblico (e quindi fidefacente) non può essere obliterata sulla base delle argomentazioni spese, in quanto al certificato presentato dal ricorrente va riconosciuta la natura di atto pubblico proveniente da un pubblico ufficiale, nella persona del dirigente – amministratore.

Per quanto sopra ne discende che il certificato di qualifica e l'intera documentazione a corredo rivestono una fede privilegiata che avrebbe dovuto essere confutata mediante querela di falso, cosa che non è avvenuta. In altri termini il Giudicante non può trascurare, ai fini del decidere, il dovere di diligenza dell'amministrazione - qualora avesse voluto disconoscere il valore del certificato di servizio rilasciato dalla scuola paritaria – di procedere previamente in giudizio affinché ne fosse acclarata la falsità ed elisa la pubblica fede.

Non essendo avvenuto tutto questo, il valore fidefacente del certificato prodotto non può essere messo in discussione sic et simpliciter, di conseguenza, il provvedimento impugnato risulta illegittimo nella parte in cui omette di considerarlo, pur potendone valutare i contenuti e la portata a fronte di risultanze “contrarie” non dotate del medesimo valore (ex **multis Tar Campania sent 7386/18**).

In disparte la natura di atto pubblico e l'omesso esperimento della querela di falso, deve escludersi in ogni caso in radice la configurabilità delle fattispecie cui il citato art 7 ricollega la sanzione massima della estromissione ossia il mendacio e la falsità documentale poste a fondamento del provvedimento impugnato (*“Le autodichiarazioni mendaci o la produzione di certificazioni false o, comunque, la produzione di documentazioni false comportano l'esclusione dalla procedura di cui al presente decreto per tutti i profili e graduatorie di riferimento, nonché la decadenza dalle medesime graduatorie, nel caso di inserimento nelle stesse, e comportano, inoltre, l'irrogazione delle sanzioni di cui alla vigente normativa, come prescritto dagli artt.75 e 76 del*



D.P.R. 28.12.2000, n. 445”) ostandovi l'assenza dell'elemento soggettivo del dolo.

In difetto di elementi processuali che inducano a ritenere sussistente la volontarietà della dichiarazione mendace, il decreto con cui il dirigente dell'Ufficio Scolastico Provinciale - UPD ha risolto il contratto di lavoro a tempo determinato sottoscritto con il ricorrente e l'ha depennato dalle graduatorie di terza fascia per i profili di indicati, deve essere dichiarato illegittimo.

Non sembra, infatti, potersi revocare in dubbio la circostanza che la dichiarazione, per potersi definire non corrispondente a verità, quale manifestazione di un deliberato travisamento della verità, deve essere dolosamente mendace, non certamente solo erronea o resa in buona fede sulla base di una interpretazione non dolosamente errata della normativa. Va ricordato che il consolidato insegnamento della Corte di legittimità (Cass. Pen., sez. V, 10 dicembre 1999, n. 1963; Cass. Pen., sez. II, 23 febbraio 1990, n. 2593) esclude il dolo del delitto di falso tutte le volte in cui la falsità risulti essere semplicemente dovuta ad una leggerezza o ad una negligenza, non essendo prevista nel vigente sistema la figura del falso documentale colposo. Non sempre e non necessariamente la dichiarazione non veritiera integra gli estremi di una dichiarazione falsa: il reato di falso presuppone, oltre alla materialità della condotta, anche un *quid pluris* rappresentato dal dolo, elemento soggettivo proprio con particolare riferimento ai delitti contro la fede pubblica, a meno che non si voglia aderire ad una concezione quasi oggettiva (il dolo è in re ipsa).

Nel caso di specie non emerge alcuna prova della consapevolezza del comportamento antisociale del fatto (sostanzialmente l'autore della dichiarazione mendace deve avere rappresentarsi e volere due elementi: l'immutazione del vero e il pregiudizio altrui).

Né il decreto di depennamento né quello di risoluzione rendono conto del motivo per cui si è obliterato il valore ufficiale di un certificato senza alcuna istruttoria, valorizzando in modo assorbente, alla stregua di un meccanico automatismo procedurale, la nota dell'USR Campania – Ambito di Caserta del 19.11.21 nella quale si afferma che il nominativo del ricorrente non compare negli elenchi di coloro che hanno conseguito la qualifica. Tale atto



privo della dignità di fonte del diritto, in assenza di un accertamento giudiziale contrario, avrebbe potuto avere anche altre spiegazioni e conseguenze non o meno pregiudizievoli.

In sede di presentazione della domanda d'inserimento, il ricorrente non si è reso responsabile di alcuna dichiarazione falsa o mendace, avendo correttamente riportato i dati contenuti nel certificato di qualifica professionale, conseguita presso l'Istituto Paritario. Il contenuto della dichiarazione resa è conforme agli atti formalmente adottati, peraltro mai annullati o revocati. La situazione in cui è venuta incolpevolmente a trovarsi la ricorrente non rientra tra le tassative ipotesi d'esclusione dei candidati dalle graduatorie che, per l'effetto particolarmente grave del depennamento, non possono essere oggetto di interpretazione estensiva; Conclusivamente deve ritenersi che la buona fede e l'affidamento legittimamente e ragionevolmente suscitato dallo status di scuola paritaria – e come tale soggetta ai poteri di controllo e di verifica dell'USR territorialmente competente – vantato dall'istituto che ha rilasciato il titolo vietino, anche nella denegata ipotesi di ritenuta invalidità del titolo stesso, che possa fondatamente ravvisarsi in capo alla ricorrente, con il rigore accertativo ed interpretativo imposto dalla natura sanzionatoria e massimamente afflittiva del provvedimento di depennamento e dal carattere tassativo delle cause di decadenza, l'elemento soggettivo del dolo (o della colpa) richiesto dalla fattispecie di cui all'art 8.4 DM 640/17.

La condotta ministeriale ha determinato, nei confronti della ricorrente, un grave danno, non solo derivante dalla perdita del posto di lavoro, ma anche dalla perdita di chance di stipulare altri contratti, dato il depennamento dalla graduatoria di istituto per tutti i profili.

*

c) Violazione tabella B allegata al CCNL del 29 novembre 2007; art 6 comma 1, lett. b) e 21 novies co 2bis della legge n. 241/1990, art. 71, co. 3, del DPR 445/2000, dei principi di correttezza e buona fede, del soccorso istruttorio e del *favor participationis*, dell'art 97 della Costituzione.

L'istituto scolastico col decreto 8607/21 ha applicato la misura del depennamento dalle Graduatorie ai sensi del DM 50/22 art 7 che dispone



l'esclusione dell'aspirante che risulti privo dei requisiti di cui agli artt 2 e 3 e/o abbia effettuato autodichiarazioni mendaci o abbia prodotto certificazioni o autocertificazioni false.

Ebbene, la fattispecie del mendacio e/o del falso non ricorre per difetto dell'elemento soggettivo del dolo come già illustrato al punto b) del presente capo.

Si aggiunga, quale ulteriore profilo di censura, che la falsità dell'attestazione presentata non è stata affatto accertata con sentenza né tantomeno con sentenza passata in giudicato come richiesto dal comma 2 bis dell'art. 21 nonies 1 241/90, introdotto dalla novella del 2015 n 15. La disposizione autorizza, infatti, il superamento del termine di diciotto mesi, di cui al comma 1 per l'esercizio del potere di autotutela in presenza di false rappresentazioni dei fatti o, alternativamente, in caso di dichiarazioni sostitutive di certificazione e dell'atto di notorietà false o mendaci "*per effetto di condotte costituenti reato, accertate con sentenza passata in giudicato*". (Cons. St., Se V, 27 giugno 2018, n. 3940). Ne segue che l'esercizio del contestato potere di autotutela è in ogni caso illegittimo per difetto di un presupposto vincolante normativamente previsto ossia l'accertamento definitivo del reato di falso.

Quanto al difetto contestato nel decreto di decadenza del requisito del titolo, ossia la asserita mancanza di un diploma di qualifica valido, giova evidenziare che parte ricorrente ha dichiarato nella domanda di possedere anche un titolo di diploma di GEOMETRA conseguito presso l' I.T.C. "E. CESARO VESEVUS" DI TORRE ANNUNZIATA (NA) quale titolo senz'altro valido ai fini dell'accesso ai sensi della Tab B all.ta al CCN scuola 2007 che richiede giustappunto quale titolo di accesso un diploma di qualifica triennale successivo alla scuola media.

Trattandosi di procedura selettiva, l'amministrazione avrebbe dovuto fare applicazione dei **principi di proporzionalità e del soccorso istruttorio** sovente evocati dalla giurisprudenza chiamata a pronunciarsi su casi analoghi o di più eclatante gravità come l'omessa dichiarazione del titolo il cui avvenuto conseguimento è comunque noto alla amministrazione procedente "*Il candidato in possesso dei requisiti generali e speciali di partecipazione e la relativa possibilità di correggere o integrare parti errate o mancanti della domanda, informatica o cartacea che sia, non danneggia le*



regole procedurali della parità delle armi con gli altri concorrenti.” T.A.R.

Brescia, (Lombardia) sez. I, 18/02/2020, n.137

Il dirigente, prima di applicare la misura estrema, tassativa e residuale dell'esclusione, avrebbe dovuto, sulla base dei suddetti principi nonché degli artt 6 comma 1, lett. b) della legge n. 241/1990; 71, co. 3, del DPR 445/2000; dei principi di correttezza e buona fede, del favor participationis e dell'art 97 della Costituzione, verificare la possibilità di considerare, quale titolo alternativo al diploma di qualifica rilasciato dalla Schola Albiniani ritenuto non valido, il suddetto diploma di geometra dichiarato dal ricorrente nella stessa domanda di inserimento. Nel caso di specie non si trattava neppure di procedere ad una pur consentita regolarizzazione della domanda come accade nei casi di erronea indicazione di un requisito né tanto meno di integrare la domanda stessa degli elementi sostanziali omessi in sede di compilazione. Piuttosto si trattava di considerare ai fini dell'inclusione nella graduatoria del profilo professionale di Collaboratore Scolastico, l'ulteriore titolo dichiarato dal ricorrente.

La domanda è infatti unica per tutti i profili del Personale ATA ed unico è il soggetto tenuto a processare le diverse domande di inclusione (il dirigente scolastico della scuola pilota)

L'**art. 46** (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) **d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445** (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa) prevede: "Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti: [...]

m) titolo di studio, esami sostenuti;

n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica [...]".

A sua volta, il successivo **art. 47** (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) dispone: "*L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38 [...]*

Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati,



le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà".

Entrambe le disposizioni esigono solamente la sola sottoscrizione dell'atto, ai fini della sua validità non richiedono particolari accorgimenti formali perché un titolo, dichiarato nella domanda debitamente sottoscritto, debba essere ripetutamente specificato per ognuno dei profili professionali per essere valutato come titolo di accesso.

Del resto il Decreto di aggiornamento precisava all'art 2 solo che “- Per l'inserimento nella terza fascia delle graduatorie di circolo e di istituto per il profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico, cuoco, infermiere, guardarobiere, addetto alle aziende agrarie e collaboratore scolastico occorre produrre domanda utilizzando gli appositi modelli che saranno pubblicati unitamente al presente decreto, secondo le disposizioni di cui ai successivi articoli 3, 4, 5 e 6.”

Nel caso di specie non è contestato che la domanda contenesse l'effettiva e puntuale indicazione del titolo di geometra che poi concretamente non è stato considerato utile dal dirigente; che lo stesso fosse stato sottoscritto; che vi fosse stata allegata una copia fotostatica di valido documento di identità.

La dichiarazione resa - al di là del nomen e della forma utilizzata - era insomma completa dei requisiti di validità (ed efficacia) richiesti dalla normativa e l'amministrazione era tenuta a considerarli e a valutarli. Non poteva dunque l'amministrazione ai fini dell'accertamento della ricorrenza di una delle tassative cause di decadenza dalla graduatoria pretermettere il rilievo del titolo in questione comunque allegato dall'interessata. Ritenere sussistente in capo all'aspirante un obbligo di pedissequa reiterazione nella domanda del medesimo titolo è contrario del resto ai principi in base ai quali l'informatizzazione della P.A. deve semplificare ed agevolare, anziché aggravare, l'accesso alle funzioni ed ai servizi pubblici, soprattutto in materie attinenti a diritti fondamentali, anzi nella specie "il diritto fondante il nostro ordinamento, quale è quello al lavoro";

Ai sensi dei citati articoli 71 e 72, DPR 445/00 le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di



cui agli articoli 46 e 47.

Nel dettaglio l'art 71 cit stabilisce “1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R) 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R) 4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi”

Il dirigente scolastico, nella qualità di “funzionario competente a ricevere la documentazione”, avrebbe, inoltre, non solo dovuto dare notizia all'interessato della dichiarazione di un titolo ritenuto non valido, peraltro solo tardivamente rilevato e addirittura dopo la convalida, con ciò che ne segue sul piano della lesione dell'affidamento e della perdita di alternative occasioni contrattuali, ma avrebbe dovuto considerare la dichiarazione di un titolo alternativo o consentire la regolarizzazione od il completamento ciò che non è avvenuto come emerge dalla evidenza documentale.

Sul periculum

Sussiste il requisito del *periculum*.

È infatti fondato il timore di un danno irreparabile e grave per il ricorrente in



considerazione della natura dei diritti suscettibili di essere lesi nelle more del giudizio di merito.

Nel caso che ci occupa si profilano due possibili profili di danno che rendono improcrastinabile approntare una tutela immediata: il pregiudizio ai diritti fondamentali della persona connessi al venir meno della sua unica fonte di reddito e la sicura perdita di ogni possibile futura occasione di nomina nel profilo di Collaboratore scolastico stante la decadenza dalla graduatoria e la progressiva assegnazione dei residui posti che si rendono disponibili nell'anno.

Lo stato di disoccupazione e la conseguente privazione dell'unico sostegno economico, rappresentato appunto dalla retribuzione, arrecano un pregiudizio irreparabile ai fondamentali diritti del lavoratore all'attualità della prestazione lavorativa, quali il diritto ad una esistenza libera e dignitosa assicurato dalla percezione della retribuzione, il diritto all'esercizio e miglioramento delle proprie capacità professionali.

A tale proposito appare corretto evidenziare come uno dei parametri più significativi al quale ancorare la valutazione dell'irreparabilità del pregiudizio – soprattutto quando il diritto in questione sia un diritto di credito – sia costituito da quella che viene comunemente chiamata “soglia di povertà” prevista dall'art. 6 co. 2 e 8 co. 1 del d.lgs. 237/98 (contenente norme sull'introduzione del reddito minimo d'inserimento). Attualmente, il nucleo familiare del ricorrente è privo di sostentamento a fronte di un cospicuo debito mensile, pertanto lo stesso non è nelle condizioni di poter soddisfare le minime esigenze alimentari, sanitarie, personali e familiari quali le spese connesse alla casa di abitazione, alle utenze domestiche ed a fronteggiare esposizioni debitorie primarie.

Un danno di tal specie non può, infatti, non essere considerato «irreparabile», non potendo lo stesso evidentemente essere ristorato *ex post* con l'equivalente in danaro incidendo oltre che sulla dimensione patrimoniale anche sulla esplicazione della personalità del lavoratore considerate le sue condizioni economiche, familiari e sociali.

Analoghe considerazioni devono svolgersi con riguardo alla compromissione della possibilità della ricorrente di accedere alla graduatoria permanente in occasione dell'annuale aggiornamento. Si tratta della cosiddetta graduatoria



ATA 24 mesi, ossia la graduatoria permanente di I fascia, stilata annualmente su base provinciale, da cui il Miur attinge per le convocazioni finalizzate o all'immissione in ruolo o all'assegnazione di supplenze annuali (fino al 30 giugno o fino al 31 agosto) ed il cui bando è pubblicato generalmente in primavera.

Al riguardo va infatti evidenziato che l'accesso ai ruoli delle qualifiche relative ai restanti profili professionali delle aree A e B, definiti dalla richiamata tabella A allegata al CNL del personale della scuola del 29 novembre 2007 avviene attraverso lo scorrimento di graduatorie provinciali permanenti, aggiornate annualmente, ai sensi dell'articolo 554 del d.lg. n. 297/1994 e dell'ordinanza ministeriale n. 21 del 23 febbraio 2009

Alla luce delle suesposte osservazioni e del fatto che il lavoratore è titolare di un vero e proprio *status* professionale (nel quale coesistono una pluralità di componenti-immagine, professionalità) e che lo svolgimento dell'attività è strumento della realizzazione della personalità, l'illegittima estromissione dal posto di lavoro determina, non soltanto una perdita retributiva, ma anche una compromissione delle varie componenti del diritto al lavoro, insuscettibili di risarcimento per equivalente.

Nell'ambito di un procedimento cautelare promosso da un lavoratore licenziato, cui di fatto la ricorrente può essere accostata pur non ricorrendo alcuna fattispecie di licenziamento, il *periculum in mora* è configurabile sulla scorta delle seguenti considerazioni:

a. in difetto di prova contraria, si deve ritenere che il lavoratore tragga dal lavoro la fonte di sostentamento per sé e la propria famiglia e che, privato dalla retribuzione, non abbia altre entrate che gli consentano di condurre un'esistenza, libera e dignitosa fino all'esito del processo; vedi a tal proposito la documentazione versata in atti dalla quale si evince che la ricorrente, allo stato disoccupata, non ha altre fonti di reddito.

b. l'allontanamento dal posto di lavoro arreca notoriamente un danno anche psicologico con effetti sociali e professionali non riparabili mediante un risarcimento economico.

È orientamento oramai consolidato e recepito che:

“il periculum in mora deve essere inteso o come irreversibilità degli effetti del pregiudizio, nel senso che esso è idoneo a provocare la perdita integrale



del diritto o di poteri o facoltà che dello stesso costituiscono espressione, oppure come lesione irreparabile di beni od interessi del suo titolare e funzionalmente collegati all'attuazione del diritto stesso od anche come impossibilità o grave difficoltà della piena restitutio in integrum della situazione soggettiva lesa. L'esistenza del periculum in mora deve essere accertata caso per caso in relazione all'effettiva situazione socio economica del "lavoratore", non potendo il periculum in mora reputarsi esistente in re ipsa neppure nel fatto stesso della disoccupazione".

È altrettanto vero, però, che ogni risoluzione contrattuale, ancorché illegittima, comporta una perdita retributiva e che la retribuzione, in ogni rapporto di lavoro, ha natura alimentare e la sua mancanza determina una situazione economica complessiva particolarmente pregiudizievole, ovvero così precaria da risultare inadeguata a fronteggiare i bisogni del lavoratore e della sua famiglia per il tempo necessario per il giudizio di merito. Corollario è che sebbene il *periculum in mora* non può essere sempre ravvisato *in re ipsa*, esiste in ogni situazione che comporta il venir meno della capacità del soggetto lavoratore di garantire i bisogni quotidiani a sé e al nucleo familiare. E non potrà sfuggire al Tribunale che le Sezioni Unite della Cassazione (sent n.141 del 2006) e lo stesso Giudice Costituzionale (Corte cost. 210/1992), hanno evidenziato che l'irreparabilità del pregiudizio deve essere identificata non soltanto nella lesione della funzione alimentare della retribuzione ex art. 36 Cost, ma nella lesione del diritto al lavoro ex artt. 1, 4 e 35 Cost. circostanza questa che da sola configura l'esistenza del citato presupposto per la concessione del provvedimento cautelare.

Pur volendoci distaccare dalla tesi della S.C. e ritenere che il pregiudizio imminente ed irreparabile, vada valutato esaminando gli elementi concreti che la ricorrente deve addurre in aggiunta alla mera deduzione relativa alla perdita del posto di lavoro, così da consentire al Giudice di stabilire se in concreto la situazione di bisogno in cui potrebbe trovarsi il lavoratore privo di occupazione richieda necessariamente l'emissione di un provvedimento d'urgenza, il ricorrente ha allegato e documentalmente provato le sue condizioni economiche, familiari e sociali che giustificano l'utilizzazione della misura cautelare in luogo dello speciale rito del lavoro.

Il ricorrente ha dedotto e provato documentalmente la propria situazione economica e familiare e, soprattutto, la circostanza che non percepisce altri redditi diversi ed ulteriori rispetto a quello da lavoro dipendente venuto a



manca in conseguenza dell'intimato licenziamento, come dimostrato anche dall'allegato ISEE pari ad € 6.249,04.

Il lavoratore ha dimostrato per *tabulas* che l'unico reddito che percepisce è quello derivante dal rapporto instaurato con la resistente, circostanza questa certamente non dimostrabile con mezzi diversi da quelli documentali (rate da pagare, specificazione degli importi a debito).

Il ricorrente trae il proprio sostentamento dall'attività di collaboratore scolastico ed ha addotto le difficoltà economiche del nucleo familiare, ampiamente dimostrando il fatto, atteso che risulta esentato dal pagamento del contributo unificato per ragioni di reddito.

Sotto altro e non meno rilevante riguardo infatti, deve valorizzarsi sempre ai fini della integrazione dell'estremo del periculum la circostanza che il depennamento ha avuto come immediata conseguenza l'interruzione del rapporto di lavoro in corso ed il disconoscimento del servizio sia di quello medio tempore prestato presso la scuola statale che di quello presso la scuola paritaria. Quanto al futuro, la decadenza dalle graduatorie ha come conseguenza certa e incontrovertibile la preclusione di qualunque ulteriore possibile lavoro e l'impossibilità di far valere i servizi prestati e dichiarati.

Il periculum in mora deve allora ritenersi sussistente anche nella prospettiva di danni futuri, perché risulta in gioco non solo questo posto di lavoro ma ogni aspettativa futura di lavoro a seguito della cancellazione della graduatoria.

L'interruzione del rapporto di lavoro e, soprattutto, l'esclusione del ricorrente dalla graduatoria in questione non trovano pertanto alcuna giustificazione, anche se non può tecnicamente, per i motivi suddetti, essere ordinata la reintegrazione bensì solo la riammissione in graduatoria.

Il decreto contestato va pertanto disapplicato nella parte relativa al depennamento dalla graduatoria.

Il provvedimento d'urgenza che appare secondo le circostanze del caso concreto più idoneo ad assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione sul merito, appare quello di reinserimento nella graduatoria di istituto di 3 fascia ATA (per la qualifica di Collaboratore Scolastico), di tutte le istituzioni scolastiche, per il triennio 2021/2024.

In definitiva la negazione illegittima del diritto all'attività lavorativa e alla



conseguente retribuzione da essa derivante (in assenza di comprovate altre entrate della ricorrente) comporta la sussistenza del requisito del periculum in mora tanto più che il depennamento non consentirebbe alla odierna ricorrente di ricevere nuovi incarichi ciò che comporterebbe per la stessa un pregiudizio imminente ed irreparabile anche alla luce della propria condizione familiare in una prospettiva ragionevolmente durevole

ooOoo

Tanto premesso, la ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe,

CHIEDE

che l'On.le Tribunale adito in funzione di Giudice del Lavoro, contrariis reiectis, anche con decreto reso inaudita altera parte, ovvero previa fissazione di udienza in contraddittorio fra le parti, ritenute sussistenti le condizioni di cui all'art. 700 C.p.C., oltre che la propria competenza

I. IN VIA CAUTELARE

ai sensi degli artt. 700 c.p.c. voglia emettere, se del caso anche *inaudita altera parte* attesa la fase ancora in atto di conferimento delle nomine annuali, i provvedimenti di urgenza ritenuti idonei a tutelare il diritto del ricorrente e, nella specie

1. Ove l'Ill.mo Giudice ritenga di dover procedere alla integrazione del contraddittorio nei confronti di potenziali controinteressati si chiede sin d'ora assegnarsi un termine per la notificazione ai sensi dell'art. 151 cpc del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca - Ufficio Scolastico Provinciale di Treviso
2. accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del decreto decreto di licenziamento prot. n. 1828 del 08.03.2022 adottato dall'USR per il Veneto, Ufficio VI Ambito Territoriale di Treviso e del decreto di decadenza dalle graduatorie del personale Ata per i profili di Collaboratore scolastico prot. n. 8607 del 28.12.2021 adottato dall'I.C. Carbonera con ogni conseguenza giuridica e per l'effetto ordinare il reinserimento del ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia ATA per i profili in cui è inserito con il punteggio



inizialmente indicato nella graduatoria di istituto incrementato di quello che il ricorrente avrebbe maturato se il rapporto di lavoro non fosse stato risolto anticipatamente ovvero col diverso punteggio che risulterà di giustizia e condannare le amministrazioni convenute in solido tra loro al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità pari alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito dal giorno della risoluzione anticipata e di fatto sino alla scadenza del contratto con riserva di agire per il danno conseguente alla perdita degli incarichi per l'a.s. successivo;

3. vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi del DM 55/14, art. 4, comma 1-bis: che stabilisce << Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. >>

II. NEL MERITO

previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti e di discussione della causa per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:

1. Nel merito accertare e dichiarare l'illegittimità, la nullità, l'inefficacia del decreto di licenziamento prot. n. 1828 del 08.03.2022 adottato dall'USR per il Veneto, Ufficio VI Ambito Territoriale di Treviso e del decreto di decadenza dalle graduatorie del personale Ata per i profili di Collaboratore scolastico prot. n. 8607 del 28.12.2021 adottato dall'I.C. Carbonera con ogni conseguenza giuridica e per l'effetto ordinare il reinserimento del ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto terza fascia ATA per i profili in cui è inserito con il punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto incrementato di quello che il ricorrente avrebbe maturato se il rapporto di lavoro non fosse stato risolto anticipatamente ovvero col diverso punteggio che risulterà di giustizia e condannare le amministrazioni convenute in



solido tra loro al pagamento, a titolo di risarcimento del danno, di un'indennità pari alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepito dal giorno della risoluzione anticipata e di fatto sino alla scadenza del contratto con riserva di agire per il danno conseguente alla perdita degli incarichi per l'a.s. successivo

2. vittoria delle spese e del compenso professionale del giudizio, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ai sensi del DM 55/14, art. 4, comma 1-bis: che stabilisce << Il compenso determinato tenuto conto dei parametri generali di cui al comma 1 è di regola ulteriormente aumentato del 30% quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonché la navigazione all'interno dell'atto. >>

Si allegano: decreto di risoluzione contratto di lavoro, provvedimento procedimento disciplinare, decreto depennamento; comunicazione licenziamento; impugnativa di licenziamento; osservazioni a procedimento disciplinare; contratto di lavoro; attestato Scuola Paritaria; ISEE; Bollette.

Ai fini del pagamento del Contributo Unificato la ricorrente dichiara, ex art. 152 disp. att. c.p.c., che la presente causa, il cui valore è indeterminabile, verte in materia di lavoro e che, con riferimento all'anno precedente a quello di instaurazione del giudizio, risulta titolare di un reddito familiare imponibile ai fini IRPEF inferiore all'importo del reddito stabilito dagli artt. 76 co. 1 – 3 e 77 D.Lgs. 113/02, come da autocertificazione per l'anno 2021 che si allega

Avv. Gianluca Corriere

Avv. Giuseppe Tescione



PROCURA

RILASCIATA AI SENSI DELL'ART. 83, III° COMMA, Ultima parte cpc

Il Sottoscritto IMMOBILE CARMINE nato il 05/10/92 a POMPEI (NA) res.te in TORRE ANNUNZIATA alla Via S. FRANCESCO DI PAOLA n. 67 (C.F.: MMBCM92R05G813K) delega a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase, stato e grado del giudizio, e fasi conseguenti e successive, ivi compreso eventuale giudizio di appello, di esecuzione ed il giudizio di opposizione, del procedimento innanzi al Tribunale di TREVISO nei confronti di MIUR, gli avv.ti Giuseppe Tescione e Gianluca Corriere del Foro di S. Maria C.V. ai quali si conferisce ogni più ampia facoltà di legge ivi comprese quelle di proporre domande riconvenzionali, chiamare in giudizio i terzi, per svolgere nei loro confronti qualsiasi domanda, ragione od eccezione, farsi sostituire, nominare altri avvocati, procuratori e domiciliatari, nonché quella di transigere, conciliare e abbandonare il giudizio, disponendo ogni diritto in contesa, di accettare e ricevere pagamenti, quietanze, rinunciare e accettare rinunce agli atti del giudizio con promessa di rato e valido.

Eleggo domicilio presso lo studio dei nominati difensori in Caserta, Via Roma 8. PEC: giuseppe.tescione@avvocatismcv.it; avv.gianluca.corriere@pec.it.

Dichiara di essere stato informato, ai sensi dell'art. 4, co. 3, D.lgs. n. 28/2010, della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto, nonché dei casi in cui l'espletamento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.

Avendo ricevuto informazione di quanto previsto dal Dlgs 30 Gennaio 2003 n. 196, ai sensi dell'art 13 del D Lgs medesimo, si acconsente al trattamento dei dati forniti nel modo e nelle forme che, ad insindacabile giudizio del nominati difensori, saranno ritenuti più opportuni ai fini dell'espletamento dell'incarico professionale conferito.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18, comma 5 D. M. Giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D. M: Giustizia n. 48/2013.

f.to



E' autentica



